



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

DECRETO

Il Giudice,

25/2008, con cui

ha formulato istanza cautelare ai

dato atto che il ricorso è stato ritualmente notificato alla resistente Amministrazione che ha depositato note difensive e al PM;

rilevato preliminarmente che la domanda di protezione internazionale è stata presentata in sede amministrativa in data successiva all'11/06/2026 e che pertanto la Commissione Territoriale ha applicato la disciplina normativa di cui al Reg. UE n. 1348/2024 e di cui al d.lgs. n. 25/2008, come novellato dal d.l. n. 100/2026;

osservato che in base all'art. 35-ter, co. 1, d.lgs. n. 25/2008, contro la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso previsto dall'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del regolamento (UE) 2024/1348, è ammesso ricorso entro cinque giorni decorrenti dalla notificazione, ma la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata;

osservato quanto segue:

le censure dirette alla riconduzione della domanda alla procedura ordinaria non appaiono, allo stato, fondate. La determina del 3 settembre 2026 ha applicato la procedura di frontiera ai sensi degli artt. 43 e 45 Reg. (UE) 2024/1348 sul presupposto dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna e della ricorrenza della fattispecie prevista dall'art. 42, par. 1, lett. j), indicando per l'Algeria un tasso di riconoscimento dell'8,6% in primo grado e del 10,3% in sede finale e verificando espressamente tanto l'assenza di significativi mutamenti sopravvenuti nel Paese quanto l'eventuale

appartenenza del richiedente a categorie per le quali il dato statistico non fosse rappresentativo. Non è pertanto condivisibile la censura secondo cui il dato percentuale sarebbe stato applicato in maniera meramente automatica e senza alcuna considerazione della posizione individuale. La medesima determina ha specificamente considerato la situazione sanitaria risultante dallo screening, qualificando il richiedente come portatore di un bisogno sanitario specifico e rilevante e disponendo l'accesso all'assistenza sanitaria adeguata, oltre allo svolgimento del colloquio mediante funzionario formato sulla vulnerabilità, interprete esperto, possibilità di pause e disponibilità presso il centro di servizio medico e supporto psicologico. Lo screening, pur indicando esigenze di assistenza e monitoraggio, qualificava espressamente come assenti le esigenze procedurali speciali. Neppure durante l'audizione sono emersi elementi tali da dimostrare che il sostegno necessario non fosse concretamente assicurabile nella procedura speciale. Interrogato sulle circostanze rilevanti ex art. 53 Reg. (UE) 2024/1348, il ricorrente ha riferito un'allergia alimentare, per la quale ha dichiarato di ricorrere a iniezioni in caso di assunzione di determinati alimenti, e persistenti problemi alla spalla conseguenti all'accoltellamento; non ha tuttavia rappresentato difficoltà cognitive, mnemoniche, linguistiche o narrative, ha confermato di comprendere l'interprete e le informazioni ricevute e ha reso dichiarazioni ampie, successivamente confermate dopo la rilettura integrale del verbale. Non emerge pertanto un concreto pregiudizio alla capacità di partecipazione procedurale riconducibile alle condizioni sanitarie. Quanto agli obblighi informativi, la documentazione prodotta non consente di ricostruirne in ogni dettaglio le modalità, ma il C3 reca la dichiarazione del richiedente di avere ricevuto lettura in lingua conosciuta del verbale e copia dell'opuscolo informativo; nell'audizione egli ha inoltre confermato espressamente di avere compreso le informazioni ricevute. Il ricorso non individua quale specifica allegazione, documento o facoltà difensiva sia stata concretamente preclusa dalla dedotta incompletezza dell'informazione sull'orientamento legale gratuito. Non risulta pertanto dimostrato il concreto pregiudizio individuale necessario per attribuire alla dedotta violazione efficacia invalidante sulla procedura. È parimenti infondata, alla luce della produzione della resistente, la censura relativa alla mancata

sottoscrizione della determina, essendo stata prodotta la determinazione completa recante l'attestazione dell'originale firmato agli atti. È invece pacifico che la decisione sia intervenuta oltre il termine nazionale di quattro settimane computato dalla registrazione della domanda del 6 agosto 2026. M

Tale superamento non appare tuttavia, da solo, sufficiente a determinare la conversione automatica della procedura: il Reg. (UE) 2024/1348 disciplina espressamente la durata massima della procedura di frontiera all'art. 51, mentre non risulta prevista dalla disposizione nazionale invocata una espressa conseguenza decadenziale consistente nel passaggio alla procedura ordinaria per il solo superamento del termine di quattro settimane. La censura, pertanto, non consente allo stato di affermare la riespansione automatica dell'effetto sospensivo. Non sussistono conseguentemente presupposti sufficienti per ricondurre la domanda alla procedura ordinaria. Né l'istanza di autorizzazione a rimanere appare meritevole di accoglimento. Anche prescindendo, nella cognizione sommaria propria della presente fase, dalle criticità ravvisate dalla Commissione nella valutazione della credibilità, difetta un fumus sufficientemente consistente quanto all'attualità del rischio dedotto.

La vicenda riferita presenta un episodio di indubbia gravità: il ricorrente ha descritto un'aggressione con arma da taglio da parte di due soggetti privati verificatasi dopo il rifiuto di cedere loro il proprio motociclo al prezzo imposto e la successiva vendita del mezzo a terzi, riferendo di avere riportato una ferita che avrebbe richiesto ventotto punti di sutura. La sequenza causale dell'episodio non appare, in sé, intrinsecamente implausibile e la mancata conoscenza del contenuto della successiva denuncia asseritamente presentata dagli aggressori non costituisce una contraddizione, avendo il ricorrente espressamente chiarito di non averne mai preso visione e di averne appreso l'esistenza esclusivamente da un vicino che lavorava in caserma. Assume tuttavia rilievo decisivo, ai fini cautelari, la condotta successiva. Dopo l'aggressione [REDACTED] si è trasferito da Costantina ad Annaba, ove ha vissuto per circa due anni svolgendo attività lavorativa e pernottando presso il negozio in cui lavorava. Egli ha espressamente dichiarato di non essere mai stato fermato in tale periodo e non ha riferito che gli aggressori lo abbiano rintracciato, minacciato o nuovamente aggredito, né che la presunta denuncia abbia

prodotto nei suoi confronti provvedimenti dell'autorità. La circostanza, correttamente valorizzata anche dalla resistente, incide tanto sull'attualità del rischio proveniente dagli aggressori quanto sulla possibilità di sottrarsi alla vicenda in una diversa parte del Paese.

Neppure i precedenti fermi di polizia consentono, allo stato, una diversa valutazione cautelare. Il ricorrente ha riferito un primo trattenimento notturno in occasione di un controllo e un secondo fermo di circa ventiquattro ore conseguente alla partecipazione a manifestazioni antigovernative, con applicazione di una multa successivamente impugnata; egli non ha tuttavia posto tali episodi a fondamento di un autonomo timore attuale di persecuzione politica né ha collegato ad essi la decisione finale di lasciare il Paese, assunta dopo il successivo periodo trascorso ad Annaba.

Non emerge inoltre un fumus autonomo della protezione complementare collegata alla vita privata maturata in Italia: il ricorrente è giunto il 1° agosto 2026, in audizione ha riferito soltanto di stare studiando la lingua italiana, non risultano rapporti lavorativi o familiari sul territorio e i suoi familiari continuano a vivere in Algeria. La stessa difesa riconosce che non si è ancora formato un radicamento consolidato, prospettando piuttosto la possibilità che tale percorso possa svilupparsi in futuro; tale eventualità non integra, allo stato, una vita privata già consolidata suscettibile di tutela.

Non sussiste infine un apprezzabile fumus della tutela sanitaria: le condizioni riferite consistono in un'allergia alimentare e in problemi alla spalla conseguenti alla pregressa aggressione, senza produzione di documentazione clinica attestante una patologia di particolare gravità, uno specifico trattamento indispensabile o il rilevante pregiudizio alla salute derivante dal rimpatrio richiesto dall'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998.

In tale quadro non risulta neppure dimostrato un periculum in mora sufficientemente qualificato. La grave aggressione riferita appartiene a una vicenda privata, dalla quale il ricorrente risulta essersi concretamente allontanato trasferendosi per circa due anni in altra città senza subire ulteriori eventi, mentre le condizioni sanitarie documentate non risultano di intensità tale da far prevedere conseguenze irreversibili in caso di rimpatrio.

Difettando pertanto, allo stato della cognizione cautelare, un fumus

sufficientemente consistente e un correlato periculum in mora, l'istanza di autorizzazione a rimanere deve essere respinta;

considerato, infine, che, ai sensi dell'art. 35-*ter*, co. 6, d.lgs. n. 25/2008, il giudice, sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, adotta il decreto previsto dall'art. 35-*bis*, co. 13, entro dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda;

RIGETTA

l'istanza cautelare,

ASSEGNA

alle parti, in sostituzione dell'udienza di comparizione e discussione, termine perentorio al **10/11/2026**, per il deposito di note scritte;

INVITA

la Commissione, ove non vi avesse già provveduto nel termine di cui all'art. 35-*ter*, co. 3, d.lgs. n. 25/2008, a rendere disponibili il verbale di audizione nonché la copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame, ivi comprese eventuali traduzioni;

MANDA ALLA CANCELLERIA

- ♦ per le comunicazioni di rito,
- ♦ per l'inserimento del presente provvedimento all'interno del fascicolo principale,
- ♦ per l'archiviazione del sub.

Venezia, 24/10/2026

Il Giudice
Tobia Aceto